



Città di San Severino Marche

Piazza del Popolo, 45 - Cap 62027
Provincia di Macerata
Tel. 0733 6411 - Fax 0733 641240
Codice fiscale e partita IVA 00119580439

www.comune.sanseverinomarche.mc.it
e-mail: info@comune.sanseverinomarche.mc.it

CAPITOLATO D'ONERI **SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. PERIODO 01 GIUGNO 2018- 31 MAGGIO 2021** Codice CIG: _____

Art. 1 – Finalità del servizio

Il presente servizio ha per oggetto l'affidamento, mediante gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016, del servizio di brokeraggio in materia assicurativa, ad un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito, denominato "Broker"), ai sensi del D.Lgs. 209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni) e successivi Regolamenti ISVAP. L'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo concerne l'assistenza all'Ente nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e nella gestione ed esecuzione dei medesimi, consistente in:

1. servizio di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo globale del Comune di San Severino Marche, l'individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui il Comune è soggetto, l'individuazione delle soluzioni maggiormente efficaci ed economiche relativamente alle esigenze dell'Ente, l'analisi delle polizze assicurative esistenti e l'individuazione delle coperture occorrenti;
2. monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
3. il supporto tecnico specialistico al Comune di San Severino Marche nell'espletamento delle gare;
4. l'assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa dei contratti e aggiornamento dei contratti stessi in relazione alle esigenze assicurative dell'Ente;
5. l'avviso dei premi in scadenza;
6. l'assistenza nella gestione dei sinistri, anche nel caso in cui il Comune di San Severino Marche dovesse trovarsi nella veste di danneggiata;
7. supporto formativo del personale dell'Ente che collabora alla gestione dei contratti assicurativi.
8. gli ulteriori servizi eventualmente offerti in sede di partecipazione.

Art. 2 - Prestazioni richieste

Il Broker, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire all'Ente gli interventi necessari ai fini di affrontare in materia ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo.

Il servizio concerne l'analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative a favore del Comune di San Severino Marche e comprende in via indicativa e non esaustiva le seguenti attività specialistiche:

1. identificazione, analisi, valutazione e quantificazione dei rischi, anche sulla base delle polizze assicurative esistenti o riconducibili all'Ente committente; formulazione del programma assicurativo del mandante e conseguente ricerca sul mercato assicurativo, secondo modalità concordate, per la verifica economica dello stesso;
2. stesura del o dei capitoli d'oneri, indicazione degli elementi necessari per l'adozione dei provvedimenti amministrativi da parte dei competenti organi del committente degli schemi di polizza e dei bandi, conformi alla vigente normativa interna e comunitaria, necessari allo svolgimento delle gare per l'individuazione della o delle compagnie con le quali stipulare le polizze assicurative;
3. assistenza tecnico-giuridica nel corso dei procedimenti di gara necessari all'attuazione del programma assicurativo;
4. gestione delle polizze, segnalazione anticipata delle scadenze, incasso e pagamento dei premi assicurativi in nome e per conto della committente
5. consulenza ed assistenza in ogni situazione avente valenza assicurativa (variazioni, modifiche, dichiarazioni, relazioni, ecc.) e gestione dei sinistri sia attivi che passivi, per conto della mandante;
6. studio e redazione di progetti assicurativi in linea con innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato in tema di nuove coperture, clausole contrattuali e simili;
7. costante "manutenzione" del programma assicurativo della committente per la sua migliore conservazione temporale quanto ad efficacia tecnica ed equilibrio dei costi, con predisposizione degli aggiornamenti e/o delle modificazioni necessarie, ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione del mandante stesso;



8. Servizio di informazione in merito ai rating delle compagnie e altre informazioni di carattere finanziario che riguardano gli assicuratori dell'Ente e che tenga quotidianamente sotto controllo le performance e i rating delle principali compagnie assicurative e riassicurative, nazionali ed internazionali;
9. piano annuale e pluriennale di formazione del personale comunale in merito al mercato delle assicurazioni, con indicazione dei corsi di formazione offerti e inclusi nella formulazione dell'offerta e le modalità di svolgimento degli stessi, oltre allo specifico addestramento ed aggiornamento del personale che collabora direttamente alla gestione delle polizze assicurative;
10. redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in vigore;
11. sistema informatico per la gestione dei sinistri on-line.

Art. 3 – Durata del contratto

Il servizio decorre presumibilmente dall'1/06/2018, salvo eventuale diversa decorrenza (tenuto conto del termine dilatorio di cui all'art. 32 comma 9 del D. Lgs. 50/2016) e scadrà dopo tre anni.

Esso decadrà di pieno diritto alla sua scadenza naturale senza necessità di alcuna comunicazione, preavviso o messa in mora da parte del Comune.

L'aggiudicataria è tenuta, in ogni caso, alla proroga del rapporto, nel rispetto delle vigenti normative, alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto, fino all'individuazione del nuovo contraente a seguito delle necessarie procedure per il nuovo affidamento del servizio e comunque non oltre il termine di 180 giorni.

Il contratto cesserà con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all'art.109 D.Lgs 7/09/2005 n. 209.

Art. 4 - Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto

Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo 13.

Art. 5 - Situazione assicurativa della Comune di San Severino Marche

Le polizze assicurative del Comune di San Severino Marche, attualmente in corso, sono le seguenti:

Ramo	Data Effetto	Data Scadenza	Compagnia	Premio Lordo Annuo	Premio Imponibile Annuo
ALL RISKS DANNI DIRETTI	31/12/2013	31/12/2018	UNIPOLSAI Ass.ni	36.449,99	29.815,94
INFORTUNI CUMULATIVI AMMINISTRATORI	31/12/2017	31/12/2018	UNIPOLSAI Ass.ni	1.552,00	1.514,15
INFORTUNI CUMULATIVI PROT.CIVILE	25/07/2007	31/07/2018	UNIPOLSAI Ass.ni	840,00	819,51
LIBRO MATRICOLA AUTO	31/12/2017	31/12/2018	UNIPOLSAI Ass.ni	33.147,07	26.757,89
RC PATRIMONIALE	31/12/2017	31/12/2018	AIG EUROPE LIMITED	2.900,00	2.372,19
RCT/RCO	31/12/2017	31/12/2018	UNIPOLSAI Ass.ni	58.899,98	48.179,94

Art.6 – Corrispettivi

L'affidamento del servizio in oggetto non comporta per l'Ente alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro.

L'attività prestata dal Broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per tramite del broker (clausola di brokeraggio).



I compensi del broker, come da consolidata consuetudine di mercato, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazioni con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi dell'Ente.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione.

L'importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.

Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d'oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d'assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.

Ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità dell'importo dell'appalto triennale (es. cauzione provvisoria, procedura applicabile, numero Identificativo di Gara ecc...) si stima in € 28.931,73 (ventottomilanovecentotrentuno/73) al netto di imposte, l'entità dell'appalto. Il suddetto valore è stato determinato applicando ai premi assicurativi imponibili relativi all'annualità in corso l'attuale percentuale di provvigioni a carico delle Compagnie assicurative dell'Ente.

Art. 7 – Pagamento dei premi assicurativi

Il pagamento dei premi assicurativi, verrà effettuato dal Comune al Broker, il Broker, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle Compagnie di Assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A tale scopo il Broker si impegna a trasmettere al Comune di San Severino Marche, i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, almeno 20 gg. prima della scadenza indicata nelle relative polizze.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per il Comune di San Severino Marche. Non sono imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuati dal Broker.

Il Broker si impegna a rilasciare al Comune di San Severino Marche le Polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici, debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento alle Imprese assicurative entro i termini indicati dalle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.

Art. 8 Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Broker aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

A tale proposito, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, l'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

Ai sensi dell'art. 3, co. 7, della precitata normativa, i soggetti di cui al co. 1 del medesimo art. 3, dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 9 -Obblighi delle parti contraenti

Il Broker, nell'espletamento del servizio si impegna a:

- impiegare propri mezzi e risorse e si accollerà gli oneri relativi al reperimento e all'utilizzo della documentazione necessaria;
- svolgere il servizio alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;



- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Ente;
- garantire la presenza del proprio personale nei tempi concordati e/o a seguito di semplice richiesta; non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di questo ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente;
- mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Ente;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi.

Dalla data di decorrenza del servizio, inoltre, il broker è tenuto a:

- Assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'Ente, come individuato ai sensi del presente capitolato. In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con il Broker attualmente incaricato dall'Amministrazione per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. In particolare, il Broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio del servizio di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data.
- A tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del Codice Civile.

Il Comune di San Severino Marche si impegna a:

- Non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune di San Severino Marche con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio;

Art. 10 – Svolgimento del servizio

E' esplicitamente convenuto che restano in capo all'Ente l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici Comunali, né è in grado d'impegnare in alcun modo l'Ente se non previa esplicita autorizzazione.

Entro i limiti di cui al comma precedente il Comune autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

Art. 11 – Referente del Broker

Il Broker si impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'ente per il servizio oggetto del presente Capitolato.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo.

Il Broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica, PEC), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.



Art. 12 – Responsabilità del Broker

Il Broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare agli organi Comunali competenti.

Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi Comunali competenti, dei Responsabili o funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente Capitolato.

I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall'incarico, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa con le modalità di cui al successivo art.14.

Art. 13 – Cauzione provvisoria e definitiva

A corredo dell'offerta i soggetti partecipanti dovranno fornire apposita garanzia provvisoria a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per l'importo e con le modalità indicate nel bando di gara.

L'Impresa aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, in applicazione dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, una cauzione definitiva pari al 10% del valore contrattuale definito sulla base dei premi assicurativi imponibili e della misura percentuale della provvigione riconosciuta al Broker aggiudicatario.

La cauzione definitiva sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale.

Art. 14 – Polizza assicurativa

Prima della stipulazione del contratto, il Broker dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali nel rispetto della normativa vigente.

Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere il massimale di almeno € 2.500.000,00.

Art. 15 – Penali e risarcimento danni

L'Ente appaltante ha diritto al risarcimento per eventuali danni subiti, in relazione all'esecuzione del presente servizio ed imputabili a inadempimento totale o parziale agli obblighi di cui al presente capitolato, negligenze, imperizie, violazione di norme di legge o amministrative.

Fermo restando il diritto al risarcimento di cui sopra, in caso di inadempimento totale o parziale agli obblighi di cui sopra, l'Ente appaltante può formalizzare delle contestazioni di addebito a carico del Broker aggiudicatario.

Il Broker aggiudicatario, al momento dell'affidamento del presente incarico, dovrà aver dimostrato di aver stipulato la polizza di assicurazione prevista dal D.Lgs. 209/2005.

Art. 16 - Risoluzione del contratto

La comminazione di almeno tre contestazioni di addebito, nel corso del servizio, a carico del contraente, attribuisce la facoltà al Comune di risolvere anticipatamente il contratto per inadempienza contrattuale, senza che il contraente possa rivendicare alcun indennizzo e/o risarcimento a qualsivoglia titolo.

Al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente, la dichiarazione del Comune di avvalersi di tale facoltà equivale a clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art.1456 codice civile.

La risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker.

La radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, comporta l'immediata risoluzione del contratto.

Con la risoluzione sorgerà il diritto del Comune di affidare a terzi la prestazione del contratto, o la parte rimanente, in danno all'aggiudicatario inadempiente: sarà a carico di quest'ultimo il risarcimento dei maggiori costi sostenuti dall'Ente.

Art. 17 - Recesso unilaterale

Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di recedere mediante disdetta a mezzo di raccomandata A/R. Il recesso avrà effetto dopo 90gg. dalla data di ricezione da parte del Broker della predetta raccomandata.

Art. 18 – Divieto di subappalto e cessione del contratto



Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.

Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

Art. 19 – Forma del contratto

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa. Le spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto sono a carico del Broker.

Art. 20 – Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato speciale, sarà competente il Foro di Macerata.

È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 21 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato e dallo schema di convenzione, si fa rinvio alla legislazione vigente, nonché al D.Lgs. 209/2005 ed alle altre norme e regolamenti che disciplinano la materia.

Art. 22 – D.U.V.R.I.

Per l'appalto in oggetto non ci sono rischi da interferenze e pertanto non è stato disposto il D.U.V.R.I. e non sussistono oneri per la sicurezza. Il servizio è infatti di carattere intellettuale e viene solo occasionalmente svolto nei locali del Comune.

Art. 23 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

Art. 24 – Spese ed oneri accessori

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto, nonché i rischi connessi all'esercizio dell'incarico. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico del Broker.

Art. 25 – Rinvio

Per quanto non contemplato nel presente capitolato speciale, si fa espresso rinvio alle disposizioni del bando di gara, del disciplinare e alle normative vigenti in materia di appalti pubblici di servizi, nonché al decreto legislativo n. 209/2005.